

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventitre** addì **27 (ventisette)** - del mese di **marzo** alle ore **15:36** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

I. D. n.	63
In data	27/03/2023

MOZIONE DEI CONSIGLIERI DE LUCIA, AGUZZOLI F., SORAGNI E BERTUCCI IN ORDINE ALL'ISTITUZIONE REGISTRO BIGENITORIALITA' PER SOSTENERE LE FAMIGLIE SEPARATE E DIVORZiate.

	F	PNV	C	A		F	C	A
VECCHI Luca					RUOZZI Cinzia		Si	
AGUZZOLI Claudia Dana			Si		SACCHI Stefano		Si	
AGUZZOLI Fabrizio					SALATI Roberto		Si	
BASSI Claudio	Si				SORAGNI Paola		Si	
BENASSI Giacomo			Si		VARCHETTA Giorgio		Si	
BERTUCCI Gianni	Si				VERGALLI Christian		Si	
BRAGHIROLI Matteo			Si		VINCI Gianluca			
BURANI Paolo			Si					
CANTERGIANI Gianluca			Si					
CASTAGNETTI Fausto			Si					
CORRADI Davide			Si					
DE LUCIA Dario	Si							
FERRARI Giuliano			Si					
FERRARINI Filippo	Si							
FERRETTI Paola			Si					
GENTA Paolo		Si			----- Assessori -----		Presenti	
GHIDONI Riccardo			Si		PRATISSOLI Alex		No	
IORI Matteo	Si				BONVICINI Carlotta		Si	
MAHMOUD Marwa			Si		CURIONI Raffaella		No	
MELATO Matteo	Si				DE FRANCO Lanfranco		No	
MONTANARI Fabiana			Si		MARCHI Daniele		Si	
PANARARI Cristian	Si				RABITTI Annalisa		Si	
PEDRAZZOLI Claudio			Si		SIDOLI Mariafrancesca		Si	
PERRI Palma			Si		TRIA Nicola		No	
PIACENTINI Lucia		Si						
RINALDI Alessandro	Si							

Consiglieri **Presenti:** **30** Assessori presenti: **4**
Favorevoli: **12**
Contrari: **16**
Astenuti: **0**
Presenti non votanti: **2**
 Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

La sottoriportata Mozione ID 63 è stata respinta dal Consiglio Comunale con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 30

Consiglieri votanti: 28

Favorevoli n. 12: i consiglieri Bassi, Bertucci, De Lucia, Ferrarini, Iori, Melato, Panarari, Rinaldi, Sacchi, Salati, Soragni e Varchetta

Contrari n. 16: i consiglieri C. Aguzzoli, Benassi, Braghiroli, Burani, Cantergiani, Castagnetti, Corradi, Ferrari, Ferretti, Ghidoni, Mahmoud, Montanari, Pedrazzoli, Perri, Ruozzi e Vergalli

Presenti non votanti n. 2: i consiglieri Genta e Piacentini

Risultano assenti i consiglieri F. Aguzzoli, Vecchi e Vinci

PREMESSO CHE

LA BIGENITORIALITÀ È IL PRINCIPIO IN BASE AL QUALE UN MINORE HA DIRITTO A MANTENERE UN RAPPORTO EQUILIBATO E CONTINUATIVO CON ENTRAMBI I GENITORI E DI RICEVERE EDUCAZIONE E CURA DA CIASCUNO DI ESSI (ART.337 TER COMMA 1 C.C.), ANCHE IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO, E, VICEVERSA, ENTRAMBI I GENITORI HANNO PARI RESPONSABILITÀ VERSO DI ESSI E DOVERE DI PROVVEDERE AI LORO BISOGNI.

L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO PREVEDE LA DOMICILIAZIONE DEL FIGLIO PRESSO ENTRAMBI, SOTTOLINEANDONE IL PARI IMPEGNO E TRASMETTENDO AL FIGLIO IL CORRETTO MESSAGGIO DI UNA CONTINUITÀ NELLA DOPPIA TUTELA CUI HA UN INDISPONIBILE DIRITTO, NON SEMPRE OSSERVATO.

AL CONTEMPO IL REGISTRO CONSENTE AL FIGLIO DI FRUIRE DI TUTTE LE OPPORTUNITÀ' – QUALI, AD ES., I CENTRI ESTIVI – OFFERTE DALL'UNO COME DALL'ALTRO COMUNE DI RESIDENZA DEI GENITORI, OVE DIVERSI. OLTRE A FACILITARE ALLE ISTITUZIONI (SALUTE, SCUOLA E SPORT) CHE SI OCCUPANO DEL MINORE, LA COMUNICAZIONE DI TUTTO CIO' CHE LO RIGUARDA, CONOSCENDO I RIFERIMENTI DI ENTRAMBI I GENITORI, IN TUTTE LE SITUAZIONI IN CUI LA RILEVANZA DELL'INFORMAZIONE NECESSITA L'AVVISO ED IL CONSENSO DI ENTRAMBI.

COSI' COME GIOVA A RESTITUIRE EQUILIBRIO ALL'INTERNO DELLA FAMIGLIA SEPARATA, IL CUI ASSETTO QUASI SEMPRE PENALIZZA LE MADRI, ALLE QUALI SI LASCIA IL MAGGIOR PESO DELLE RESPONSABILITA' E DEI SACRIFICI, VIOLANDO IL LORO DIRITTO A PARI OPPORTUNITA' NEL LAVORO E NELLA VITA PRIVATA.

VISTI

- L'art. 30 della Costituzione, comma I;

- L'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore;

- Gli art.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";
- la Convenzione sui Diritti per l'infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989 (ratificata con legge n.176/1991), la quale all'art.9 recita:

"Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori."

E all'art.18 comma 1: *"Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori";*

- La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979), che all'art. 5 recita:

"Gli Stati prendono ogni misura adeguata ... b) al fine di far sì che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo";

- La Conferenza mondiale contro ogni discriminazione a carico della donna, fatta a Pechino nel 1995, che al punto 15 afferma che *" L'uguaglianza di diritti, di opportunità e di accesso alle risorse, l'uguale condivisione delle responsabilità nella famiglia tra uomini e donne e una armoniosa collaborazione tra di essi, sono decisivi per il loro benessere e per quello delle famiglie nonché per il consolidamento della democrazia"*

- La Legge 7 aprile 2022, n. 32 "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia." (Family Act) che all'art. 1 in b) prevede che si debba: *"promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l'equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori"*

RICHIAMATA

- la L. n.54/2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" che:

- Introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo e indisponibile del figlio a prescindere dal rapporto tra i suoi genitori: art.337 ter c.c.: *"il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";*
- Elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, impegnandoli con pari responsabilità e sacrifici nel provvedere personalmente e direttamente ai bisogni dei figli;
- la Circolare MIUR n.5336/2015, che prevede azioni amministrative atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

CONSTATATO

che la L.54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non hanno ancora trovato una concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori come evidenziato in via del tutto generale dagli obiettivi rilevamenti Istat (Report 2016 pag. 13): *"...al di là dell'assegnazione formale dell'affido condiviso, che il giudice è tenuto a effettuare in via prioritaria rispetto all'affidamento esclusivo, per tutti gli altri aspetti considerati in cui si lascia discrezionalità ai giudici la legge non ha trovato effettiva applicazione."*

CONSIDERATO

I seguenti comuni dal 2018 hanno approvato l'istituzione del registro della Bigenitorialità:

ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN), ANNICCO (CR), BAGNOLO CREMASCO (CR), BAGNOLO SAN VITO (MN), BOFFALORA D'ADDA (LO), BORE (PR), BOZZOLO (MN), CALCINATO (BS), CALVATONE (CR), CALVISANO (BS), CASALBUTTANO ED UNITI (CR), CASALMORO (MN), CASTELIDONE (CR), CASTELNUOVO B. D'ADDA (LO), CASTELVERDE (CR), CASTELVISCONTI (CR), COMMESSAGGIO (MN), CORTE DE CORTESI (CR), CORTE DE FRATI (CR), CREMA (CR), CREMONA (CR), DESENZANO DEL GARDA (BS), GRONTARDO (CR), ISOLA DOVARESE (CR), MARCARIA (MN), MARIANA MANTOVANA (MN), MEDOLE (MN), MONTICHIARI (BS), OLMENETA (CR), ORZINUOVI (BS), OSTIANO (CR), OSTIGLIA (MN), PAVIA (PV), PESSINA CREMONESE (CR), PIADENA DRIZZONA (CR), PIUBEGA (MN), PIZZIGHETONE (CR), PONTI SUL MINCIO (MN), POZZAGLIO ED UNITI (CR), QUINGENTOLE (MN), QUINZANO D'OGGIO (BS), RIVAROLO DEL RE (CR), SAN BASSANO (CR), S.GIACOMO DELLE SEGNATE (MN), S.GIOVANNI DEL DOSSO (MN), SCANDOLARA RIPA D'OGGIO (CR), SCANDOLARA RAVARA (CR), SENIGA (BS), SESTO ED UNITI (CR), SOLFERINO (MN), SORESINA (CR), SPINEDA (CR), TORNATA (CR), TORRE DE PICENARDI (CR), VIADANA (MN), VOLTIDO (CR), OLTRE A **PARMA, GENOVA, ALESSANDRIA, TORINO, BOLOGNA, FIRENZE, TRIESTE.**

CONSIDERATO ALTRESI'

l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà al figlio minore di essere domiciliato presso entrambi i genitori, sentendosi "a casa sua" presso entrambi, consentendo altresì che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi contemporaneamente di ogni comunicazione che lo riguarda;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA

- Realizzazione del Registro della Bigenitorialità per il Comune di Reggio Emilia, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c.; 2.
- Di prodigarsi per l'approvazione di un "Regolamento Comunale per tenuta del Registro della Bigenitorialità" e quindi di convocare entro tre mesi dalla discussione del presente documento la commissione competente per presentare la proposta di testo. In allegato alla presente mozione si trova a titolo esemplificativo la proposta dell'Associazione Bigenitori approvata dai comuni riportati precedentemente con i relativi moduli funzionali alla gestione del Registro.
- Di attivare iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione agli uffici giudiziari, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro Comunale della Bigenitorialità.

I sottoscritti consiglieri comunali chiedono inoltre al Presidente del Consiglio Comunale di far intervenire nella fase di presentazione del documento in Sala del Tricolore il **Dott. Marino Maglietta, docente all'Università di Firenze e Presidente dell'Associazione nazionale Crescere Insieme** (si allega il curriculum vitae), a norma dell'art.16 del Regolamento del Consiglio Comunale, sentita la capigruppo.

I Consiglieri Comunali Dario De Lucia (Coalizione Civica), Fabrizio Aguzzoli (Coalizione Civica) , Paola Soragni (M5s) e Gianni Bertucci (M5s)".

Documenti Allegati

Titolo

PG_51116_mozione De Lucia ed altri registro bigenitorialità.pdf

MOZIONE ID 63.pdf

Impronta

610403CEF928DA0E0EFE4BC999295211AB5771D396E2047D8254
028F2D78D1F0
7A02F9F421F152B11C9B2F1C9072194332C1E46086B564F43B96D
840A5895403

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE
GANDELLINI Dr. Stefano